(N. 357)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore **ROGADEO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 1954

Modificazioni alla legge 2 luglio 1949, n. 408, concernente disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie

ONOREVOLI SENATORI. — La legge che mi onoro proporre alla vostra considerazione ed approvazione mira a concordare due leggi, entrambe in vigore, tra le quali si rilevano chiaramente discordanze e contrasti.

Alludo al decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 350, ed alla legge 2 luglio 1949, n. 408, contenenti provvedimenti per agevolare le nuove costruzioni edilizie.

L'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 350, dispose che gli edifici ad uso di abitazione, costruiti dopo la sua entrata in vigore, che non fossero di lusso, sarebbero stati ammessi a godere delle agevolazioni di qualsiasi natura che avrebbero potuto essere concesse per le nuove costruzioni con successivi provvedimenti legislativi.

La legge 2 luglio 1949, n. 408, mentre all'articolo 24 fa salve le più favorevoli agevolazioni fiscali e tributarie consentite dalle leggi in vigore, con l'articolo 23 estende la esenzione venticinquennale dell'imposta sui fabbricati e delle relative sovrimposte alle costruzioni, agli ampliamenti e alle ricostruzioni che non fruiscano del contributo dello Stato, per le quali i Comuni abbiano rilasciato le licenze di costruzione soltanto dopo il 15 aprile 1949.

Si deve escludere che, secondo la lettera di quest'ultima disposizione, l'articolo 4 del sopra accennato decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 350, debba essere ritenuto abrogato.

Infatti, a parte la considerazione che una tale abrogazione non sarebbe nè giuridica nè morale, nessuna disposizione della legge 2 luglio 1949, n. 408, ha espressamente abrogato la precedente norma contenuta nel decreto del 1946, mentre dall'esame degli atti parlamentari risulta che tutti i partecipanti alle discussioni avvenute, tanto alla Camera dei deputati quanto al Senato, hanno ignorato il predetto provvedimento legislativo n. 350 e, quindi, nessuno ha inteso annullare l'impegno solennemente assunto dal legislatore nell'anno 1946, di estendere, cioè, i benefici tributari che sarebbero stati previsti dalle successive leggi a coloro che, dimostrando fiducia nell'assetto politico ed economico dello Stato e superando la difficoltà di approvvigionamento dei materiali, hanno coraggiosamente iniziato

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1309)

le costruzioni, onde arrecare un contributo alla risoluzione della crisi degli alloggi.

D'altra parte, non si vede come fra le più favorevoli agevolazioni fiscali e tributarie fatte salve dall'articolo 24 della legge 2 luglio 1949, n. 408, possano farsi rientrare le agevolazioni previste dal precedente articolo 13 che, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 350, avrebbero dovuto applicarsi a favore di coloro che hanno iniziato le costruzioni posteriormente all'entrata in vigore del decreto stesso, ostandovi la limitazione dell'articolo 23 della citata legge n. 408, stabilita al 15 aprile 1949.

Ne consegue che, mentre da un lato non sembra potersi forzare l'interpretazione della legge oltre il significato letterale delle parole, dall'altro è da escludere che debba essere considerata abrogata una disposizione di legge, che è stata puramente e semplicemente ignorata dal legislatore, il quale, peraltro, ha fatto salvi i precedenti benefici tributari.

Pertanto, dall'esame degli articoli in contrasto delle due leggi e dalle considerazioni sopra esposte deriva il convincimento che la questione debba essere regolata ed appianata con un nuovo provvedimento legislativo, anche perchè le discordanza tra l'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale n. 350 del 24 aprile 1946 e l'articolo 23 della legge n. 408 del 2 luglio 1949 non sarebbe risolta e composta mediante una semplice circolare ministeriale intesa alla giusta interpretazione delle leggi in contrasto.

A questo tende la presente proposta di legge, atta a coordinare e conciliare le suaccennate contraddittorie disposizioni, a dissipare dubbi nell'interpretazione e nell'applicazione della predetta legge n. 408 da parte degli uffici finanziari e degli agenti del fisco e, soprattutto, a confermare l'impegno solennemente assunto dal legislatore a favore di una benemerita categoria di possessori che, prestando fede al medesimo, ha anticipato la ripresa edilizia.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 23 della legge 2 luglio 1949, n. 408, è modificato come segue:

« Il beneficio di cui al precedente articolo 13 è esteso alle costruzioni, agli ampliamenti e alle ricostruzioni che non siano di lusso e che non fruiscano del contributo dello Stato, la cui costruzione sia stata iniziata dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 350 ».